

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori per la sospensione dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e chirografari a seguito dell'evento epidemiologico COVID 19.

Il BANCO FIORENTINO ha aderito all'Accordo stipulato il 21/07/2020 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative finalizzato all'ampliamento delle misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori autonomi e professionisti colpite dall'epidemia di COVID-19.

L'Accordo prevede la sospensione della sola quota capitale (sospensione parziale) dei mutui e dei prestiti dei consumatori per un numero massimo di 12 mesi.

1. Ambito di applicazione dell'Accordo.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo le seguenti tipologie di finanziamento:

- 1) **mutui chirografari** (non garantiti da garanzia reale) erogati **prima del 31 gennaio 2020**,
- 2) **mutui garantiti da ipoteca su immobili non di lusso** erogati **prima del 31 gennaio 2020** a persone fisiche per **ristrutturazione** degli stessi immobili ipotecati, **liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale**, che **non** rientrano nei benefici previsti dal Fondo di Solidarietà L. Gasparri o **pur essendo** connessi all'acquisto dell'abitazione principale **non** presentano le caratteristiche idonee all'accesso al Fondo stesso-

Sono invece **esclusi**:

- 1) i finanziamenti già classificati a **credito deteriorato** o con **rate impagate al 31 gennaio 2020**, o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, o la risoluzione del contratto, anche con notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- 2) i finanziamenti che fruiscono di **agevolazioni pubbliche**;
- 3) i finanziamenti per i quali sia stipulata un'**assicurazione a copertura del rischio** che si verifichino gli eventi, purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
- 4) le operazioni di **credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione** e le delegazioni di pagamento.

www.bancofiorentino.it

**Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa -
Credito Cooperativo Società Cooperativa**

Sede Legale: Via Villani, 13
50033 Firenzuola (FI) - Tel. 055 81001

Direzione Generale: Via del Colle, 95
50041 Calenzano (FI) - Tel. 055 883071

Pec: segreteria.direzione@pec.bancofiorentino.it

Iscritta al Registro Imprese di Firenze
con Cod. Fisc. 06657430481

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea. Partita IVA 15240741007 - avente
quale rappresentante Iccrea Banca S.p.A.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8059
Codice ABI 08325.3

Iscritta all'Albo delle Cooperative n. CI 16591

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca
S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia
Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di
Garanzia Istituzionale e al Fondo Nazionale di Garanzia

Beneficiari di tale iniziativa sono quindi i titolari di tali finanziamenti per cui ricorrono le condizioni di seguito meglio specificate e che siano classificabili quindi come:

- 1) consumatori;
- 2) lavoratori autonomi;
- 3) liberi professionisti.

2. Eventi per l'accesso alla sospensione.

L'Accordo individua, inoltre, i **seguenti eventi** che consentono l'accesso alla misura e che si devono verificare con riferimento ad **almeno uno degli eventuali cointestatari** del mutuo ed entro **2 anni** dalla data di presentazione della domanda:

- a. **cessazione del rapporto di lavoro subordinato**, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- b. **cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.**, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- c. **sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 comma 1, del D.M 25 marzo 2020;
- d. **morte** o insorgenza di condizioni di **non autosufficienza**;
- e. per i **lavoratori autonomi e liberi professionisti**, una **riduzione del fatturato** – in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e tale data **superiore al 33%** rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni per l'emergenza coronavirus.

3. Caratteristiche e richiesta della sospensione.

L'Accordo prevede:

- ✓ la **sospensione della sola quota capitale del finanziamento** (cd. sospensione parziale), per una **durata non superiore a 12 mesi**;
- ✓ che la domanda debba essere presentata alla Banca **entro il 30 giugno 2020**, al verificarsi degli eventi sopra specificati;

www.bancofiorentino.it

**Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa -
Credito Cooperativo Società Cooperativa**

Sede Legale: Via Villani, 13
50033 Firenzuola (FI) - Tel. 055 81001

Direzione Generale: Via del Colle, 95
50041 Calenzano (FI) - Tel. 055 883071

Pec: segreteria.direzione@pec.bancofiorentino.it

Iscritta al Registro Imprese di Firenze
con Cod. Fisc. 06657430481

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea. Partita IVA 15240741007 – avente
quale rappresentante Iccrea Banca S.p.A.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8059
Codice ABI 08325.3

Iscritta all'Albo delle Cooperative n. CI 16591

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca
S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia
Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di
Garanzia Istituzionale e al Fondo Nazionale di Garanzia



- ✓ la **quota interessi**, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di capitale complessiva erogata dalla banca non ancora rimborsata) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie fissate nel piano di ammortamento;
- ✓ nel periodo di sospensione sono **ricomprese** anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020;
- ✓ **non** devono essere applicate commissioni, né di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne il caso in cui l'intestatario non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie;
- ✓ durante il periodo di sospensione restano **ferme e valide** le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto originario
- ✓ durante il periodo di sospensione il cliente **può** in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento;
- ✓ la ripresa dell'ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione (o della richiesta di riavvio da parte del cliente) con il **corrispondente allungamento** del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

Il modulo di **richiesta di sospensione** è disponibile sul sito Internet della Banca (**dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà** di cui all'art. 46 e 47 - DPR 28 dicembre 2000, n. 445 predisposta da ABI) e deve essere presentata con sottoscrizione di **tutti i cointestatari del mutuo e dagli eventuali garanti o eredi**.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel modulo di richiesta stesso, diversificati in base alla motivazione alla base della richiesta di sospensione.

Le nostre Filiali rimangono a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento; al fine di limitare le occasioni di contagio, si raccomanda di telefonare in Filiale per farsi consigliare su come risolvere il problema, senza uscire di casa, o di rivolgersi al proprio gestore.

www.bancofiorentino.it

**Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa -
Credito Cooperativo Società Cooperativa**

Sede Legale: Via Villani, 13
50033 Firenzuola (FI) - Tel. 055 81001

Direzione Generale: Via del Colle, 95
50041 Calenzano (FI) - Tel. 055 883071

Pec: segreteria.direzione@pec.bancofiorentino.it

Iscritta al Registro Imprese di Firenze
con Cod. Fisc. 06657430481

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea. Partita IVA 15240741007 - avente
quale rappresentante Iccrea Banca S.p.A.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8059
Codice ABI 08325.3

Iscritta all'Albo delle Cooperative n. CI 16591

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca
S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia
Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di
Garanzia Istituzionale e al Fondo Nazionale di Garanzia